



COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

Ordinanza n. 01/2021

Taceno, 14 gennaio 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE CON DECORRENZA IMMEDIATA PER CADUTA TEGOLE SULLA PUBBLICA VIA TARTAVALLE DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 6

IL SINDACO

Vista la segnalazione del 14.1.2021 pervenuta dal Responsabile del Settore Tecnico conseguente al sopralluogo effettuato a seguito di verifica di pericolosità di caduta tegole dalla copertura del fabbricato localizzato al civico n. 4 di Via Tartavalle;

Considerato che in via cautelare questa Amministrazione ha prontamente provveduto alla segnalazione del potenziale pericolo attraverso il posizionamento di transenne;

Considerato che il fenomeno di caduta coppi sulla sede stradale è confinato al tratto stradale compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 6;

Considerato che la situazione di pericolo non consente la circolazione in sicurezza nella suddetta strada;

Considerato che per garantire adeguatamente la sicurezza del pubblico transito veicolare e pedonale si rende necessario istituire temporaneamente il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Tartavalle dal civico n. 2 al civico n. 4 fino alla messa in sicurezza della copertura del fabbricato interessato dalla caduta di tegole;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992, recante "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER CADUTA TEGOLE SULLA PUBBLICA VIA TARTAVALLE DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 6 CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLA RIMOZIONE DEL POTENZIALE PERICOLO

demanda

l'esecuzione per fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza agli Organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada;

avverte

che chiunque violasse le disposizioni di questa Ordinanza sarà soggetto all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla disciplina vigente, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata;

dispone

1. l'obbligo a chiunque di osservare questa ordinanza; i contravventori saranno puniti a norma di legge;
2. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di Legge;

comunica

1. che la presente sarà resa estensibile mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
2. che contro questo atto provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall'adozione:
 - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. 285/1992, da presentarsi con le formalità prescritte dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 495/1992;
 - al T.A.R., ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

in alternativa, può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Il Sindaco
F.to Nogara Alberto